

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 304/CGF

(2007/2008)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 223/CGF – RIUNIONE DEL 20 GIUGNO 2008**

Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, Giampietro Dott. Vito, Serges Prof. Giovanni, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dott. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DELL’A.S.D. SORA CALCIO 1907 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, DELL’AMMENDA DI €1.500,00 ALLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2008 AL CALCIATORE FOSCA CHRISTIAN SEGUITO GARA S.S. TORRICE/A.S.D. SORA CALCIO 1907 DEL 6.4.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 153 del 15.5.2008)

Con ricorso del la A.S.Dilettantistica Sora Calcio 1907 ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio di cui al Com. Uff. n. 153 del 15.5.2008. Quest’ultima decisione, sempre su ricorso della A.S.D. Sora Calcio 1907, aveva parzialmente accolto l’impugnazione proposta avverso la decisione del Giudice sportivo territoriale che, in relazione a fatti relativi alla gara disputata in data 6.4.2008 contro la squadra del Torrice, aveva inflitto l’ammenda di € 2.000,00 a carico della società con diffida del campo, nonché la squalifica, rispettivamente, fino al 31.10.2008 e fino al 30.6.2008 ai calciatori Fosca Christian, Di Pietra Ivan e Di Vona Daniele.

A sostegno dell’appello oggi proposto la Sora Calcio articola una serie di motivi in fatto e in diritto che possono così riassumersi: inesistenza delle violazioni e travisamento dei fatti nel referto, mancanza di motivazione della decisione del Giudice Sportivo e contraddittoria motivazione della commissione disciplinare; disparità di trattamento, esclusione della responsabilità oggettiva, attenuante della provocazione.

L’appellante concludeva, preliminarmente, per l’accertamento della inesistenza e nullità o annullabilità del provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo Territoriale, nonché con la richiesta di riforma della decisione della Commissione Territoriale del Lazio. Svolgeva poi una serie di domande principali e subordinate.

Il ricorso è palesemente inammissibile.

E’ noto, infatti, che il sistema di giustizia sportiva, così come delineato dal vigente Codice, si articola su due gradi di giudizio. Il sistema attribuisce ai Giudici Sportivi Territoriali la competenza in primo grado per i Campionati e le competizioni territoriali (art. 29, comma 1) ed attribuisce il ruolo di Giudice di secondo grado avverso le decisioni dei Giudici Sportivi territoriali alla Commissione Disciplinare Territoriale (art. 30, comma 1). La Corte di Giustizia riveste, invece, il ruolo di Giudice di secondo grado avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Nazionali e della sola Commissione Disciplinare Nazionale (art. 31, comma 1). E’ pertanto evidente che nessuna impugnazione può configurarsi nei confronti di una decisione della Commissione Disciplinare Territoriale la quale è Giudice di secondo grado e statuisce, dunque, in via definitiva.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Sora Calcio 1907 di Frosinone e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 CGS DELLA S.S. PRETURO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 600,00 CON L'OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEI DANNI IN FAVORE DEL DIRETTORE DI GARA, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PRETURO/SAN VITTORINO DEL 14.10.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 22 del 15.11.2008)

Con comunicazione spedita in data 3.6.2008, la S.S. Preturo presentava formale ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo della F.I.G.C. emessa con Com. Uff. n. 22 del 15.11.2007, per i fatti verificatisi in occasione della gara di Campionato III Categoria, tra S.S. Preturo e A.S.D. San Vittorino disputata a Preturo il 14.10.2007 con cui era stata inflitta alla società reclamante l'ammenda di €600,00.

Nel reclamo si chiedeva la revocazione della decisione sotto il profilo che con comunicazione del 5 maggio precedente l'arbitro avrebbe modificato la versione dei fatti, relativa a violenze e minacce subite ad opera della S.S. Preturo, da cui avrebbe tratto origine la sanzione impugnata.

Ciò premesso la Corte rileva che il reclamo è inammissibile, in quanto ai fini della revocazione (o anche della revisione) gli elementi sopravvenuti capaci di dar luogo alla rescissione del precedente giudizio devono possedere carattere, oltre che di decisività, anche di inconfutabile certezza, sì da costituire prova antagonista e prevalente rispetto a quelle considerate ai fini della decisione revocanda.

Ora, nel caso di specie è evidente che il carattere in questione manca nella dichiarazione dell'arbitro che, senza una plausibile ragione, ribalta la propria precedente versione dei fatti sì da creare un insuperabile dubbio circa la veridicità dell'ultima dichiarazione.

A questa stregua, è evidente che difettano le condizioni per l'accoglimento del reclamo, che va, pertanto, dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo per revocazione come sopra proposto dalla S.S. Preturo di Preturo (L'Aquila) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3) RICORSO DELLA S.S. MIRTO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ENZO GRASSO/MIRTO CALCIO A CINQUE DEL 31.5.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 748 del 4.6.2008)

La S.S. Mirto Calcio a 5 ha impugnato davanti a questa Corte la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 748 del 4.6.2008 che, in relazione alla gara del Campionati di Calcio a Cinque, Serie C1 Play Off, Enzo Grass/Mirto Calcio a 5 giocata in Siracusa il 31.5.2008, aveva rigettato la sua richiesta di ottenere "partita vinta" per essere stato, a suo dire, l'incontro su indicato, disputato in struttura diversa da quella indicata nei documenti ufficiali (C.C.U.U. nn. 710 e 725 del 2008), con conseguente nocumento per essa reclamante.

Sostiene, con l'ausilio di una copiosa documentazione, che il primo giudice, nelle sue valutazioni, sarebbe incorso in un evidente errore ed insiste nelle sue istanze originarie.

Il ricorso non può essere accolto.

Osta ad un possibile riesame della vicenda un'insuperabile preclusione di natura procedurale che, anche se ignorata dal Giudice Sportivo, mantiene i suoi effetti paralizzanti in ogni grado di giudizio e non può essere, in alcun modo, pretermessa.

A mente, invero, dell'art. 29, commi 3 e 4 b) C.G.S. i reclami che investono la regolarità di svolgimento delle gare, qual è quello in esame, devono essere "preannunciati entro le 24 ore del giorno successivo a quello della gara" a cui si riferiscono.

L'omessa integrale osservanza di tale formalità impedisce la regolare instaurazione del procedimento.

Nella fattispecie, la S.S. Mirto Calcio a 5 ha manifestato la sua intenzione di ricorrere contro la regolarità dell'incontro svoltosi il 31.5.2008, con preannuncio, in data 3.6.2008, data che, essendo all'evidenza tardiva rispetto al termine perentorio indicato dall'art. 29 surrichiamato, rende inammissibile il successivo reclamo.

Pronuncia, questa, che il Giudice Sportivo avrebbe dovuto privilegiare la relativa omissione non incide, comunque, sulla persistenza del rilevato vizio procedurale e ciò comporta inevitabilmente il rigetto dell'appello.

Per questi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Mirto Calcio a Cinque di Mirto Crosia (Cosenza) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4) RICORSO DELL'A.S.D. CITTA' DI MONTESILVANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2009 AL SIG. DI PIETRO ALDO INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTÀ DI MONTESILVANO C5/AOSTA CALCIO A CINQUE DELL'1.6.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 750 del 5.6.2008)

Con ricorso tempestivamente e ritualmente introdotto a norma di regolamento, l'A.S.D. Città di Montesilvano Calcio a 5 ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque pubblicata nel Com. Uff. n. 750 del 5.6.2008, con la quale il detto Giudice, in relazione alla gara Montesilvano/Aosta, aveva, fra l'altro, squalificato il signor Aldo Di Pietro, allenatore della ricorrente, fino al 31.12.2009 per aver colpito uno degli arbitri della partita al termine della stessa.

Assume l'appellante che la circostanza contestata non avrebbe potuto realizzarsi in quanto il direttore di gara, nell'allontanarsi dal terreno di gioco, era protetto dai dirigenti di essa società ospitante, sicchè era da escludersi che il fatto potesse essersi verificato con le modalità refertate, essendosi il Di Pietro limitato ad inveire contro l'arbitro; instava, pertanto, per la totale riforma della decisione sanzionatoria, con riformulazione delle accuse e più adeguata sanzione, da adottare in ridotta misura.

Osserva la Corte che la ricostruzione dell'episodio è stata effettuata dal referto arbitrale con assoluta puntualità di riferimenti e particolari, né appare contraddittoria o comunque smentita da altre acquisizioni processuali che, anzi, la confermano: la veridicità dell'evento non può quindi venir dubitata.

Ritiene tuttavia la stessa Corte di poter ridurre l'irrogata squalifica in considerazione della modestia delle conseguenze dell'aggressione, descritte dallo stesso arbitro come "lieve e momentaneo dolore".

In presenza di tale risultanza appare equo ridurre la squalifica al 30.6.2009.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Città di Montesilvano di Montesilvano (Pescara), riduce la sanzione della squalifica inflitta al signor Di Pietro Aldo, fino al 30.6.2009.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Mario Serio

Publicato in Roma il 17 Luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete